

Comune di Ispra (Va)



Aggiornato 2018

Regolamento per la disciplina del commercio su aree pubbliche

ai sensi del Titolo II – Sezione III della Legge regionale Lombardia n. 6 del 2 febbraio 2010

(approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 28 del 15/06/2016 e modifica di Consiglio

Comunale n. del).

SPORTELLLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 – FINALITÀ DEL REGOLAMENTO.

1. Il presente Regolamento determina le competenze degli organi comunali per l'espletamento delle funzioni di polizia amministrativa nel settore dell'attività del commercio su area pubblica, le procedure per il rilascio dei titoli autorizzativi ed i comportamenti da tenersi, da parte degli operatori, nell'esercizio dell'attività, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dalla legge regionale n. 6 del 2 febbraio 2010.
2. Le relative procedure sono improntate ai criteri di semplificazione e trasparenza introdotti dal decreto legislativo n. 59/2010, dalla legge n. 241/90 e dalle leggi regionali n. 1 del 2007 e n. 1 del 2012.
3. Tutti i provvedimenti di polizia amministrativa commerciale vengono adottati salvi i diritti di terzi, verso i quali l'Amministrazione Comunale non assume alcuna responsabilità.
4. Chi intende effettuare l'attività di commercio su area pubblica a qualsiasi titolo è tenuto all'osservanza delle disposizioni dettate dai provvedimenti e regolamenti comunali vigenti relativamente agli aspetti urbanistico-edilizi, igienico-sanitari, commerciali, di polizia urbana, per i tributi locali.
4. I titoli autorizzativi hanno carattere permanente salvo che non si riferiscano ad attività da svolgersi per un determinato periodo.

ART. 2 – DEFINIZIONI.

1. Fatte salve le definizioni riportate dal comma 2 dell'articolo 16 della legge regionale n. 6/2010, agli effetti del presente Regolamento s'intendono:

per posteggio fuori mercato (od extra mercatale) (od aree sparse) (o piazza morta): il posteggio situato in area pubblica o privata, della quale il Comune ha la disponibilità, utilizzato per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, che non ricade in un'area mercatale e soggetto al rilascio di apposita concessione;

per mercato straordinario: l'effettuazione di un mercato in giorni diversi da quelli previsti in calendario, con gli stessi operatori concessionari di posteggio nel mercato del quale viene programmata l'edizione aggiuntiva o straordinaria;

per miglioria: la possibilità, per un operatore con concessione di posteggio, in un mercato, di scegliere un altro posteggio purché non assegnato;

per scambio: la possibilità, fra due operatori concessionari di posteggio in una fiera o in un mercato, di scambiarsi il posteggio;

per tipologia merceologica: il genere di merce venduta prevalentemente;

per spunta: operazione con la quale, all'inizio dell'orario di vendita, dopo aver verificato assenze e presenze degli operatori titolari della concessione di posteggio, si provvede alla assegnazione, per quella giornata, dei posteggi occasionalmente liberi o non ancora assegnati;

per imprenditori agricoli: coloro che esercitano l'attività di cui all'art. 2135 del Codice Civile e di cui al decreto legislativo n. 228/2001;

per legge regionale: la legge della Regione Lombardia n. 6 del 2 febbraio 2010;

per S.C.I.A. : la segnalazione certificata di inizio attività di cui all'art. 19 della legge n. 241/90;

per Registro Imprese: il registro delle imprese di cui alla legge. n. 580/1993;

per ordinanza del Ministro della Sanità: l'ordinanza in data 3 aprile 2002;

per S.U.A.P.: lo Sportello Unico Attività Produttive;

per Responsabile: il Responsabile dello Sportello Unico Attività Produttive.

per S.U.A.P. Associato: lo Sportello Unico Attività Produttive (Associato);¹

per Responsabile SUAP: il Responsabile dello Sportello Unico Attività Produttive (Associato)

¹

ART. 3 – OBIETTIVI.

Il presente Regolamento persegue le finalità e gli obiettivi stabiliti da:

- a) decreto legislativo 26 marzo 2010 n. 59;
- b) legge regionale 2 febbraio 2010 n. 6;
- c) criteri regionali di sviluppo e presenza delle aree mercatali e del commercio esercitato in forma itinerante;
- d) criteri comunali di sviluppo e regolamentazione del commercio su area pubblica;
- e) la normativa riguardante gli aspetti igienico-sanitari, pubblica incolumità, viabilistici e di pubblica sicurezza.

ART. 4 - CRITERI DA SEGUIRE PER L'INDIVIDUAZIONE DELLE AREE MERCATO E PER LE FIERE.

1. Per la individuazione delle aree da destinare a sede di mercati o fiere, verranno rispettate:

- a) le previsioni dei vigenti strumenti urbanistici comunali;
- b) i vincoli per determinate zone od aree urbane previsti dal Ministro dei beni culturali ed ambientali a tutela dei valori storici, artistici ed ambientali;
- c) le limitazioni ed i vincoli imposti per motivi di polizia stradale, igienico-sanitari o di pubblico interesse;
- d) le limitazioni ed i divieti previsti nei regolamenti di polizia urbana;
- e) le caratteristiche socio-economiche del territorio.

ART. 5 - COMMISSIONE COMUNALE CONSULTIVA.

Si consultano le Associazioni di Categoria presenti sul territorio “Confcommercio - Confesercenti” con il Responsabile dell’Area di Polizia Locale e Protezione Civile.

ART. 6 – RILASCIO DEI PARERI.

1. Non essendo stata costituita la Commissione Comunale Consultiva i pareri sulle sotto elencate materie vengono espressi dalle rappresentanze delle organizzazioni dei consumatori e delle imprese del commercio maggiormente rappresentative a livello provinciale: e dal Rappresentante dell’Area di Polizia Locale e Protezione Civile del Comune di Ispra:

- a) definizione dei criteri generali per la determinazione delle aree da destinare all’esercizio del commercio su aree pubbliche;
- b) determinazione o variazione del numero, caratteristiche e tipologie dei posteggi;
- c) richiesta di variazione della tipologia merceologica, presentata dall’operatore commerciale interessato;
- d) istituzione, soppressione, spostamento, ristrutturazione del mercato e delle fiere;
- e) criteri di assegnazione dei posteggi nel mercato e nelle fiere;
- f) regolamenti comunali aventi ad oggetto il commercio su aree pubbliche;
- g) orari di svolgimento dei mercati, delle fiere, del commercio in forma itinerante e relative variazioni;
- h) spostamento delle date di effettuazione del mercato, con esclusione dei casi previsti dall’art. 19 del presente Regolamento;
- i) variazione nel numero di posteggi del mercato e fiere, compreso il loro ridimensionamento.

ART. 7 - COMPITI DEGLI UFFICI COMUNALI.

1. La regolamentazione, direzione e controllo delle attività di commercio su aree pubbliche, il rilascio delle autorizzazioni e delle concessioni di posteggio, il ricevimento ed evasione di reclami o ricorsi in materia vengono esercitate dal Responsabile dell’Area di Polizia Locale e Protezione Civile, nella persona del funzionario responsabile designato.

ART. 8 - ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ

Il commercio su aree pubbliche può essere svolto su posteggi dati in concessione per un periodo determinato con concessione di 12 anni (posteggi all'interno del mercato o posteggi extramercatali) o su qualsiasi area purché in forma itinerante.

La partecipazione alle fiere non dà origine al rilascio di concessioni e autorizzazioni specifiche.

Per le modalità di svolgimento dell'attività si fa riferimento alle specifiche disposizioni di legge vigenti.

Ad uno stesso operatore commerciale, persona fisica o società di persone e/o capitali, non può essere rilasciata più di una autorizzazione per il commercio su aree pubbliche in forma itinerante.

ART. 9 - AUTORIZZAZIONE SU POSTEGGI DATI IN CONCESSIONE IN AREE MERCATALI. CRITERI DI ASSEGNAZIONE.

L'autorizzazione per esercitare il commercio su area pubblica nei mercati mediante utilizzo di posteggi dati in concessione per un periodo determinato, è rilasciata dal Responsabile dell'Area di Polizia Locale e Protezione Civile del Comune di Ispra, contestualmente al rilascio della concessione del posteggio, sulla base di un'apposita graduatoria approvata a seguito di bando di concorso pubblico per l'assegnazione dei posteggi liberi disponibili nel mercato.

La graduatoria è approvata dal Responsabile dell'Area del Comune.

Per ottenere l'autorizzazione d'esercizio e la concessione periodica della corrispondente area di posteggio, ogni interessato deve presentare istanza al Comune, secondo le modalità ed i tempi indicati nell'apposito bando che sarà opportunamente pubblicizzato ai sensi dell'art. 10 del presente Regolamento.

Nella domanda devono essere dichiarati:

- a) i dati anagrafici del richiedente: cognome, nome, luogo e data di nascita, residenza. Per le società: ragione sociale, sede legale, cognome e nome, luogo e data di nascita del legale rappresentante;
- b) codice fiscale e partita IVA, quest'ultima se già posseduta;
- c) il possesso dei requisiti morali e professionali (quest'ultimi solo per la vendita nel settore alimentare);
- d) di non possedere più di una autorizzazione e relativa concessione di posteggi nello stesso mercato;
- e) l'indicazione delle caratteristiche (numero, superficie, settore) del posteggio richiesto;
- f) il settore od i settori merceologici;
- g) l'eventuale tipologia merceologica se imposta;
- h) i cittadini stranieri devono inoltre indicare gli estremi del permesso di soggiorno e relativa scadenza.

Ai fini della formulazione della graduatoria saranno osservati, nell'ordine, i seguenti criteri:

- a) maggiore numero di presenze maturate nel mercato dov'è ubicato il posteggio per il quale si concorre all'assegnazione in concessione;
- b) anzianità di iscrizione al Registro Imprese;
- c) attestati di frequenza ai corsi di formazione;
- d) anzianità di esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche, documentata dall'iscrizione al Registro delle Imprese;
- e) tipologia merceologica o prodotti non presenti nel mercato;

Ai fini della formulazione della graduatoria saranno applicate le disposizioni vigenti dettate da Regione Lombardia, recepite con determinazione del Responsabile, di istituzione di bando di concorso pubblico ed obbligatoriamente riportate nel bando stesso.

Le domande possono essere inviate, con esclusione del fax, a mezzo:

- a) Posta Elettronica Certificata
- b) Piattaforma telematica in uso per la presentazione delle pratiche.

Per attestare la data di invio farà fede la ricevuta generata in modo automatico dal sistema informatico.

Entro trenta giorni decorrenti dal termine ultimo per la presentazione delle domande, il Responsabile cura che avvenga la pubblicazione della graduatoria formulata sulla base dei criteri di cui al comma 3.

Avverso la graduatoria è ammessa istanza di revisione da presentare al COMUNE entro quindici giorni dalla

pubblicazione della graduatoria stessa. Sull'istanza di revisione il COMUNE è tenuto a decidere entro i quindici giorni successivi alla scadenza del termine per la presentazione delle istanze di revisione. L'esito della decisione è pubblicato il giorno stesso della sua adozione all'Albo Pretorio on line del Comune. La concessione del posteggio e la relativa autorizzazione sono rilasciate in applicazione alla graduatoria di cui al comma 5 decorsi trenta giorni dalla pubblicazione della stessa.

ART. 10 - PUBBLICITÀ DEI POSTEGGI LIBERI

In caso di disponibilità di posteggi liberi il Responsabile procede alla pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune del bando di assegnazione per almeno trenta giorni, con contestuale trasmissione dello stesso ai commercianti su area pubblica già titolari di posteggio sul territorio ed alle associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello provinciale.

ART. 11 - AUTORIZZAZIONE SU POSTEGGI FUORI MERCATO. MODALITÀ DI RILASCIO E CRITERI DI ASSEGNAZIONE.

L'autorizzazione per esercitare il commercio su area pubblica su posteggi fuori mercato dati in concessione periodica, è rilasciata dal Responsabile del Comune, contestualmente al rilascio della concessione del posteggio, nel rispetto delle procedure di cui ai precedenti articoli 9 e 10.

ART. 12 - AUTORIZZAZIONI PER L'ESERCIZIO DEL COMMERCIO IN FORMA ITINERANTE. MODALITÀ DI RILASCIO.

1. L'autorizzazione per l'esercizio del commercio in forma itinerante è rilasciata dal Responsabile.
2. Per ottenere l'autorizzazione di cui al comma 1 deve essere inoltrata domanda in bollo al Comune, mediante l'utilizzo dell'apposito modello messo a disposizione dal S.U.A.P. nella quale devono essere precisati:
 - a) generalità complete dell'interessato (se persona fisica: cognome e nome, luogo e data di nascita, residenza - se società di persone: ragione sociale; sede legale, cognome e nome luogo e data di nascita del legale rappresentante;
 - b) codice fiscale e partita IVA, quest'ultima se già posseduta;
 - c) il possesso dei requisiti morali e professionali, quest'ultimi solo per la vendita nel settore alimentare;
 - d) il settore od i settori merceologici richiesti;
 - f) di non essere titolare di altra autorizzazione per l'esercizio del commercio in forma itinerante.
3. La domanda viene assegnata in istruttoria al Servizio competente. Il responsabile del procedimento comunica l'avvio del procedimento ai sensi dell'artt. 7 e 8 della legge n. 241/90.
4. Qualora la domanda non sia regolare o completa, il responsabile del procedimento da comunicazione per iscritto al richiedente entro 30 giorni, indicando le cause di irregolarità o di incompletezza. Eventuali integrazioni dovranno essere depositate entro 30 giorni dalla richiesta; in questo caso, il termine per il formarsi del silenzio-assenso decorre dal giorno in cui è avvenuta la completa regolarizzazione della domanda.

La domanda di rilascio dell'autorizzazione si intende accolta qualora il S.U.A.P. non comunichi all'interessato un provvedimento di diniego entro novanta giorni dal ricevimento della domanda stessa. Il provvedimento di diniego, a firma del Responsabile, deve essere motivato, sia negli elementi di fatto che di diritto, e comunicato all'interessato.

ART. 13 - SUBINGRESSO NELLA TITOLARITÀ DELL'ATTIVITÀ.

1. Il trasferimento, in gestione od in proprietà, dell'azienda o di un suo ramo, per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, per atto tra vivi od a causa di morte, comporta di diritto il trasferimento della titolarità dell'autorizzazione amministrativa a chi subentra nello svolgimento dell'attività, a condizione che sia provato

l'effettivo trasferimento dell'azienda ed il subentrante sia in possesso dei requisiti soggettivi di legge per gestire l'attività.

2. Il trasferimento dell'azienda o di un suo ramo, se avviene per atto tra vivi, deve essere effettuato per iscritto nei modi previsti dal vigente Codice Civile; se avviene per causa di morte, nelle forme e modi previsti dalla normativa vigente, per la devoluzione dell'eredità.

3. Qualora l'azienda sia esercitata su area pubblica, in un posteggio fruito in concessione, il trasferimento, per atto tra vivi od a causa di morte, dell'azienda stessa, o di un suo ramo, comporta, per il subentrante in possesso dei requisiti soggettivi di legge per l'esercizio dell'attività, il diritto di intestarsi la concessione dell'area sede di posteggio, per il periodo residuo del decennio in corso. La concessione è reintestata e il comune provvede al rilascio di nuova autorizzazione al cessionario o all'affittuario entro 90 giorni, annotando sul titolo gli estremi della precedente autorizzazione e ritirando quella originaria. La durata è quella prevista dall'art. 8.

4. Il trasferimento, in gestione od in proprietà, dell'azienda o di un suo ramo, comporta anche il trasferimento al subentrante dei titoli di priorità del dante causa, relativi all'azienda ceduta.

5. Il subentrante può continuare l'attività a condizione che comunichi al Comune l'avvenuto subingresso mediante S.C.I.A., modulistica regionale uniformata.

6. La cessione e l'affidamento in gestione dell'attività commerciale da parte del titolare ad altro soggetto, comporta anche il trasferimento dei titoli di priorità in termini di presenze.

7. Nei casi in cui è avvenuto il trasferimento della proprietà o della gestione di un'azienda o di un suo ramo, la concessione del posteggio è intestata al nuovo soggetto titolare dell'attività.

ART. 14 - SOSPENSIONE DELL'AUTORIZZAZIONE D'ESERCIZIO.

1. In caso di violazioni di particolare gravità, accertate con provvedimenti definitivi, o di reiterazione, il Responsabile può disporre la sospensione dell'attività di vendita su area pubblica per un periodo di tempo non superiore a venti giorni.

2. Si considerano di particolare gravità:

- a) le violazioni relative al mancato rispetto delle disposizioni inerenti la pulizia del posteggio e delle aree;
- b) l'abusiva estensione, per oltre un terzo, della superficie autorizzata;
- c) il danneggiamento della sede stradale, degli elementi di arredo urbano e del patrimonio arboreo.

3. In caso di gravidanza o subentro eredi è possibile la sospensione dell'autorizzazione fino al tempo massimo di 12 mesi.

ART. 15 - REVOCA DELL'AUTORIZZAZIONE D'ESERCIZIO.

1. L'autorizzazione per l'esercizio del commercio su area pubblica con posteggio ed il diritto ad esercitare su area pubblica in forma itinerante, vengono revocati nei casi previsti dalla vigente disciplina regionale richiamato dall'art. 27 comma 4 del Testo Unico in materia di commercio.

2. L'atto di revoca è disposto dal Responsabile e deve essere preceduto dalla comunicazione di avvio di procedimento agli interessati. Qualora ciò fosse impossibile, per irreperibilità degli stessi, l'obbligo della comunicazione si intende assolto mediante pubblicazione dell'atto di avvio del procedimento per 15 giorni consecutivi all'Albo Pretorio on line.

3. Alla revoca dell'autorizzazione su posteggio segue di diritto la decadenza della concessione dello stesso, essendo elementi inscindibili tra loro, per l'esercizio dell'attività commerciale su aree pubbliche.

ART. 16 - INDIRIZZI GENERALI IN MATERIA DI ORARI.

1. In conformità alle vigenti disposizioni in materia di liberalizzazione degli orari di esercizio delle attività commerciali, in materia di orari per il commercio su aree pubbliche si stabiliscono i seguenti principi:

Nell'atto istitutivo dei mercati o delle fiere deve essere indicato l'orario di svolgimento;
i mercati e le fiere non potranno svolgersi nelle giornate di Natale, Capodanno e Pasqua;

per particolari motivi di viabilità, igienico sanitari e di pubblico interesse, possono essere stabilite limitazioni temporali di indisponibilità delle aree appositamente individuate, ovvero possono essere precluse dall'esercizio dell'attività itinerante altre vie o zone cittadine; la validità del provvedimento deve comunque essere contenuta al tempo strettamente necessario all'eliminazione dell'inconveniente che ne ha dettato l'adozione;

Viene concesso l'esercizio in forma itinerante senza limitazione giornaliera e settimanale, ma rispettando la distanza superiore ai 400 metri dagli esercizi di vicinato, di media e grande struttura e nel giorno di svolgimento del mercato settimanale come previsto dall'art. 36.

2. Il Responsabile provvede a fissare le fasce orarie per lo scarico delle merci, l'allestimento delle attrezzature di vendita e lo sgombero dell'area di mercato che, in ogni caso, non devono essere inferiori a 60 minuti prima dell'inizio e dopo la fine delle vendite.

3. L'orario dei mercati e delle fiere, in atto alla data di approvazione del presente Regolamento, è indicato nelle schede relative.

ART. 17 – FESTIVITÀ.

1. Qualora il mercato cada in giorno festivo lo stesso non sarà effettuato ma potrà essere anticipato o posticipato.

ART. 18 - REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE PEDONALE E VEICOLARE.

Durante lo svolgimento dei mercati, delle fiere o altre manifestazioni, è vietato il transito di veicoli di qualsiasi genere anche se accompagnati a mano al loro interno, fatta eccezione per le carrozzine delle persone diversamente abili e dei bambini.

All'interno delle suddette aree non è ammessa la presenza di giocolieri o saltimbanchi, dei mendicanti, dei distributori di pubblicità o di volantinaggio.

È altresì vietato circolare con oggetti ingombranti da intralciare o creare pericolo per la libera circolazione dei frequentatori.

La propaganda religiosa, politica o sindacale non è ammessa all'interno delle aree in questione ma può essere ammessa nelle aree limitrofe.

Durante lo svolgimento dei mercati, delle fiere o altre manifestazioni, è vietata la sosta dei veicoli degli operatori nell'area mercato al di fuori dei posteggi loro assegnati.

Non è altresì consentita la circolazione di persone in stato di ubriachezza.

ART. 19 - CONDOTTA DEI VENDITORI.

1. Gli operatori commerciali su aree pubbliche hanno l'obbligo di assumere un comportamento corretto con il pubblico, essere in tenuta decorosa, non provocare o partecipare a litigi o proferire parole oltraggiose e comunque non commettere atti contrari alle correnti regole della convivenza civile.

2. Devono comportarsi in modo corretto verso i funzionari incaricati al controllo e corrispondere alle loro richieste; non devono in nessun modo diffondere notizie che possano turbare il funzionamento delle operazioni commerciali o danneggiare altri operatori commerciali.

3. Non si può far uso di altoparlanti, strumenti musicali, campane e mezzi simili per il richiamo dei compratori.

4. Sono parimenti vietati grida e schiamazzi, l'uso di riproduttori sonori da parte di rivenditori di materiale musicale, i richiami a voce dei dimostratori per la presentazione delle loro merci.

5. I prodotti esposti per la vendita al dettaglio su aree pubbliche o sui banchi di vendita, ovunque collocati, debbono indicare, in modo chiaro e ben leggibile, il prezzo di vendita al pubblico, mediante l'uso di un cartello o con altre modalità idonee allo scopo di cui all'art. 14 del D.Lgs 114/98;

Art. 20 - TARIFFE PER LA CONCESSIONE DEL SUOLO PUBBLICO.

1. In osservanza del vigente Regolamento comunale per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'uso temporaneo di un posteggio per lo svolgimento del commercio su aree pubbliche, è subordinato al pagamento giornaliero dei diritti dovuti per l'occupazione temporanea di suolo pubblico.
2. L'esercizio del commercio su aree pubbliche dato in concessione periodica è sottoposto al pagamento della tassa Tosap e tassa smaltimento rifiuti solidi urbani e che verranno rimosse nei modi e tempi stabiliti dal competente Servizio comunale. Il loro mancato versamento, comporterà la revoca temporanea della concessione del posteggio. Il mancato pagamento entro il termine imposto dal sollecito da parte dell'Ufficio competente comporterà la decadenza e revoca della concessione di parcheggio.
3. La permanenza oltre al tempo consentito negli spazi appositamente individuati per l'esercizio del commercio itinerante, oltre all'azione sanzionatoria, è sottoposta al pagamento del canone di occupazione.

ART. 21 – PRESENZA DELL'OPERATORE COMMERCIALE, DIMOSTRAZIONE DEL TITOLO, INFORMAZIONI.

1. L'operatore commerciale su aree pubbliche deve essere sempre in possesso dell'autorizzazione commerciale o di S.C.I.A., della carta di esercizio e dell'attestazione di assolvimento degli obblighi, in originale.
2. In caso di assegnazione di due posteggi nella stessa area mercatale o fieristica, presso ciascun posteggio devono essere installate le strutture per la vendita e deve essere sempre presente un addetto alle operazioni di vendita.
3. Le persone diverse dal titolare dell'autorizzazione devono sapere dimostrare in ogni momento il loro rapporto di dipendenza, collaborazione professionale, familiare, a qualunque altro titolo.

ART. 22 - CALCOLO DELLE PRESENZE NELLE FIERE E MERCATI.

1. L'operatore assegnatario di posteggio è tenuto ad essere presente per tutta la durata del mercato o fiera.
2. L'operatore assegnatario che, nel giorno di svolgimento del mercato o fiera, non è presente nel posteggio, entro trenta minuti dall'orario previsto per l'inizio delle vendite, oppure si assenta prima dell'orario di termine della manifestazione, è considerato assente.
3. Il personale incaricato al controllo del mercato o fiera provvede ad annotare, in apposito registro, le presenze che l'operatore acquisisce nel mercato o fiera stesse ed il relativo titolo autorizzativo (o S.C.I.A.) che viene utilizzato in quella occasione. Le graduatorie, con l'indicazione delle presenze, sono pubbliche e consultabili presso il COMUNE.
4. Eventuali assenze per malattia (lutto o gravi motivi documentabili) devono essere giustificate presentando certificazione medica al primo mercato utile e comunque non oltre i 15 giorni successivi all'assenza in caso di fiere.
5. Entro il 31 gennaio di ogni anno il Responsabile provvede alla redazione e distribuzione dell'elenco delle assenze maturate nell'anno precedente dai titolari di posteggio.

ART. 23 – ISTITUZIONE, SPOSTAMENTO, MODIFICA, SOPPRESSIONE, VARIAZIONE E TRASFERIMENTO.

1. I casi di istituzione, spostamento, modifica, soppressione, variazione e trasferimento del giorno di effettuazione, ampliamento e riduzione del numero dei posteggi del mercato, delle fiere e dei posteggi fuori mercato sono deliberati dal Consiglio Comunale come previsto dall'art. 5 e 6 del presente regolamento.

2. Il provvedimento di trasferimento temporaneo di uno o più posteggi dei mercati, delle fiere e dei posteggi fuori mercato disposto per motivi di pubblico interesse, cause di forza maggiore, motivi di traffico, di viabilità o igienico-sanitari, è adottato dal Responsabile.

3. Qualora venga disposto il trasferimento dei mercati, delle fiere e dei posteggi fuori mercato, la riassegnazione dei posteggi avverrà con i sotto elencati criteri prioritari di valutazione:

osservanza dei settori merceologici;
osservanza della tipologia merceologica già in essere sul mercato trasferito;
anzianità di presenza sul mercato;
anzianità di iscrizione al registro imprese;
necessità di adeguare la dimensione del posteggio in relazione ai mezzi utilizzati per l'esercizio dell'attività e verranno avvisati almeno 30 giorni prima.

DISPOSIZIONI RELATIVE AI MERCATI E RELATIVI POSTEGGI

ART. 24 - DEFINIZIONE

1. L'individuazione delle aree per l'istituzione di nuovi mercati è effettuata dal Consiglio Comunale nel rispetto degli indirizzi regionali e come previsto dall'art. 5 e 6 del presente regolamento che nell'individuare determina:

l'ampiezza complessiva delle stesse e la loro ubicazione;
il periodo di svolgimento dei mercati e relativi orari;
il numero complessivo dei posteggi, i relativi numeri identificativi e le superficie;
l'eventuale numero dei posteggi riservati agli imprenditori agricoli ed ai battitori;
le eventuali tipologie merceologiche dei posteggi, all'interno dei vari settori di mercato..

2. La dislocazione dei posteggi nell'ambito dei mercati può essere variata in relazione:
alle esigenze di allacciamento alle reti idrica e fognaria;
al rispetto delle condizioni igienico-sanitarie previste dalla legge;
alla diversa superficie dei posteggi.

Art. 25 - CONCESSIONE DEL POSTEGGIO: DURATA E RINNOVO.

1. La concessione dei posteggi ha una durata periodica stabilita dalle vigenti norme regionali per il periodo di 12 anni.

2. Qualora venga deciso di non procedere al rinnovo delle concessioni, il Responsabile dovrà darne avviso scritto agli interessati, ai sensi dell'art. 7 della legge n. 241/90, da comunicarsi almeno tre mesi prima della scadenza, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, precisando, nella comunicazione, i motivi per i quali non si procede al rinnovo della concessione.

3. In uno stesso mercato, uno stesso soggetto non può essere titolare di più di due (tre qualora il numero dei posteggi del mercato siano superiori a 100) concessioni di posteggio.

ART. 26 - UTILIZZO DEL POSTEGGIO.

1. Ogni operatore commerciale può utilizzare il posteggio per la vendita al dettaglio dei prodotti indicati nell'autorizzazione d'esercizio, nel rispetto della vigente normativa igienico-sanitaria, delle condizioni eventualmente precisate nell'autorizzazione d'esercizio, dei regolamenti comunali.

2. Qualora nella concessione e nella autorizzazione non vengano indicati i settori e/o le tipologie merceologiche, l'operatore ha diritto di utilizzare il posteggio per tutti i prodotti oggetto della sua attività.

3. L'uso dei posteggi è regolato in termini generali dalle seguenti disposizioni:

- non si può occupare dello spazio superiore a quello concesso;
- tra un posteggio e l'altro dovrà essere costantemente assicurato uno spazio divisorio di m. 1,00 e l'eventuale tendone o copertura del banco deve essere ad una altezza minima dal suolo di m. 2,20 misurata nella parte più bassa
- i banchi con le tende devono essere sistemati entro l'orario di apertura del mercato e devono essere

rimossi entro l'ora prestabilita;

- i banchi di vendita devono essere posti in allineamento, con gli altri banchi insediati nell'area, sul limite degli spazi assegnati provvedendo allo sgombero delle strutture non direttamente collegate con la vendita;
- gli eventuali allacciamenti alla rete elettrica dovranno essere effettuati nel rispetto delle disposizioni tecniche vigenti in materia;
- l'utilizzo di generatori di corrente mobili dovrà essere preventivamente autorizzato e comunque risulta vietato qualora vi sia la presenza della rete elettrica installata dal Comune;
- i mezzi di trasporto merci devono essere collocati all'interno dell'area in concessione;
- le derrate alimentari non possono essere collocate sul suolo ma su banchi appositamente attrezzati, ai soli venditori di calzature, terraglie, piante e fiori, ferramenta, arredamenti è consentita l'esposizione a terra;
- è vietato porre in vendita prodotti diversi da quelli dichiarati in concessione o autorizzazione di posteggio;
- è vietato infiggere pali nel suolo o danneggiarlo ed imbrattarlo in qualsiasi modo;
- è vietato accendere fuochi o utilizzare apparecchi riscaldatori non autorizzati;
- è vietato danneggiare la sede stradale, gli arredi urbani ed il patrimonio arboreo;
- è vietato accatastare i rifiuti in modo tale da creare intralcio, pericolo, imbrattamento e deturpazione, anche visiva, dell'area e dei monumenti presenti; i rifiuti devono essere raccolti e conferiti presso gli idonei contenitori ed al termine del mercato il posteggio deve essere lasciato libero da qualsiasi rifiuto;
- è vietato utilizzare i monumenti, i lampioni ed altri manufatti di utilità pubblica o di arredo urbano, per l'esposizione di merci, installazione di cartelli, ancoraggio di tende e ombrelloni;
- è vietato utilizzare strumenti di misura inadeguati;
- è vietato collocare nello spazio in concessione automezzi diversi da quelli autorizzati;

4. E' fatto obbligo di tenere sul posto l'autorizzazione commerciale o la S.C.I.A., la carta di esercizio e la concessione di posteggio e mostrarli ad ogni richiesta degli agenti di polizia locale od altro personale addetto al controllo.

5. Qualora il titolare commetta atti che costituiscono reato e che possono fare venire meno i requisiti per l'esercizio del commercio, la concessione del posteggio resterà sospesa sino all'esito del relativo procedimento penale e, in caso di condanna, verrà revocata.

ART. 27 - SCAMBIO RECIPROCO DI POSTEGGIO.

1. I soggetti titolari di posteggio nel mercato non possono scambiarsi reciprocamente il posteggio, senza aver ottenuto il preventivo consenso scritto per cui è necessario che venga inoltrata apposita istanza al Comune o S.U.A.P. sottoscritta da entrambi le parti in causa.

2. E' facoltà del Responsabile accogliere l'istanza e rilasciare una comunicazione con la quale si prende atto della volontà di scambio reciproco del posteggio e della conseguente rinuncia alle originarie autorizzazioni e concessioni. La durata delle concessioni rimane invariata.

ART. 28 - POSTEGGI RISERVATI AGLI IMPRENDITORI AGRICOLI.

Agli imprenditori agricoli può essere riservata una percentuale fino al tre per cento del totale dei posteggi previsti nel mercato, esclusivamente per il settore alimentare.

Si procede alla loro assegnazione con le modalità indicate agli articoli 9 e 10 del presente Regolamento, inviando copia del bando alle associazioni di categoria a livello provinciale.

I posteggi concessi agli imprenditori agricoli, se non vengono temporaneamente utilizzati dagli stessi, possono essere riassegnati, per il solo giorno di svolgimento del mercato, nel rispetto delle disposizioni di cui

al successivo articolo 32.

ART. 29 - DECADENZA DALLA CONCESSIONE DEL POSTEGGIO.

1. L'operatore decade dalla concessione del posteggio se lo stesso non viene utilizzato, in ciascun anno solare, per periodi di tempo complessivamente superiori a quattro mesi (sedici giornate) anche non continuative, salvo il caso di assenza per ferie preventivamente comunicate e comunque non superiori a quattro giornate di mercato settimanale, oppure per malattia o gravidanza, debitamente documentati.
2. La documentazione giustificativa deve pervenire al COMUNE entro il primo mercato utile; le giustificazioni che perverranno oltre tale termine non saranno considerate valide.
3. In caso di attività stagionale, il numero dei giorni di mancato utilizzo del posteggio, oltre il quale opera la decadenza dalla concessione, è ridotto proporzionalmente alla durata dell'attività.
4. Accertato il mancato utilizzo del posteggio nei termini su indicati, la decadenza è automatica ed il Responsabile deve comunicare all'interessato l'inizio del procedimento di revoca ai sensi dell'art. 7 della legge n. 241/90.

Nei casi di decadenza dalla concessione del posteggio viene revocata contestualmente l'autorizzazione d'esercizio.

Il pagamento delle relative tasse è dovuto fino al giorno in cui viene emesso l'atto di revoca.

ART. 30 - REVOCA DELLA CONCESSIONE DEL POSTEGGIO.

1. Il Comune può revocare la concessione del posteggio per motivi di pubblico interesse o necessità, con esclusione di qualsiasi onere a carico del Comune stesso.
2. I motivi della revoca vanno preventivamente comunicati all'interessato nel rispetto delle procedure stabilite dalla legge n. 241/1990, indicandogli l'esistenza di eventuali posteggi liberi nello stesso o sulle aree pubbliche comunali in genere, in modo da consentirgli di orientare opportunamente le proprie scelte operative.
3. La revoca, debitamente motivata negli elementi di fatto e di diritto che la sorreggono, è disposta dal Responsabile che ne cura anche la comunicazione all'interessato.

Art. 31 – SPUNTA ED ASSEGNAZIONE DEI POSTEGGI TEMPORANEAMENTE LIBERI.

1. L'assegnazione dei posteggi liberi è disposta giornalmente dal personale incaricato, dalle ore 14.00, nel rispetto della graduatoria, nonché delle dimensioni dello stesso in riferimento al veicolo ed attrezzature che l'operatore commerciale vuole utilizzare.
2. Il rispetto del settore merceologico è un vincolo insuperabile.
3. Per partecipare all'assegnazione giornaliera dei posteggi vacanti (spunta) è obbligatorio essere inseriti nella graduatoria stilata sulle presenze maturate nel mercato stesso nel semestre precedente (30 giugno e 31 dicembre), riferibili all'autorizzazione che viene utilizzata in quel contesto per operare.
4. In caso di parità verrà utilizzato il criterio della maggiore anzianità di iscrizione nel Registro Imprese.
5. La non accettazione ad occupare il posteggio assegnato temporaneamente è motivo di non registrazione della presenza.
6. Entro il 31 gennaio ed il 30 luglio di ogni anno il Responsabile provvede alla redazione e pubblicazione all'Albo Pretorio, dell'elenco dei commercianti che hanno partecipato alla spunta nei sei mesi precedenti, indicando il numero delle presenze e delle presenze effettive maturate.
7. La graduatoria verrà utilizzata per la priorità nell'assegnazione dei posteggi vacanti nel semestre successivo.
8. Alla fine di ogni anno solare gli operatori che non hanno totalizzato un numero minimo di presenze pari a venti saranno cancellati dalla graduatoria. Le assenze per malattia, gravidanze, lutto, debitamente documentate, saranno considerate come giustificate.

ART. 31 - EFFETTUAZIONE DI MERCATI STRAORDINARI.

1. Viene prevista la possibilità di effettuazione di edizioni straordinarie dei mercati esistenti.
2. Il numero massimo di mercati straordinari, che possono essere effettuati nel corso di ogni anno solare, è di dodici.
3. La proposta deve essere presentata, per iscritto da almeno il 50% degli operatori su area pubblica titolari di posteggio presso il mercato oppure dalle associazioni di categoria degli operatori su area pubblica.
4. Sulla proposta, che deve pervenire con un anticipo di almeno trenta giorni, decide la Giunta Comunale e ne deve essere data comunicazione agli operatori almeno con quindici giorni di anticipo sulla data stabilita.

ART. 33 - INDENNIZZO, RIMBORSI, RESPONSABILITÀ.

1. Il Comune non assume responsabilità di alcuna natura per danni che dovessero, per qualsiasi motivo, derivare agli utenti o ai frequentatori dei mercati.
2. Nessun indennizzo o rimborso può essere richiesto dal concessionario del posteggio in dipendenza del suo allontanamento dal posteggio per ragioni di ordine pubblico, di decoro, di moralità o per mancata osservanza agli ordini impartiti dall'Amministrazione Comunale per mezzo dei propri uffici.
3. Nessun indennizzo o rimborso può altresì essere richiesto per l'abbandono volontario del posteggio.
4. L'occupazione dei posteggi viene effettuata a rischio dell'operatore. Pertanto, nei casi di forza maggiore non ovviabili per tempo (neve, intemperie, etc.), nessun obbligo incombe al Comune di corrispondere rimborsi, indennizzi ovvero intervenire per assicurare la disponibilità di altre aree.

ART. 34 - MERCATI: UBICAZIONE, CARATTERISTICHE STRUTTURALI E FUNZIONALI, ORARI.

1. L'ubicazione del mercato settimanale attualmente in atto, le relative caratteristiche strutturali e funzionali, la loro dimensione totale e dei singoli posteggi, i relativi settori merceologici, gli spazi di servizio, gli orari di attività, sono indicati nella scheda "Allegato A".

ART. 35 – PLANIMETRIA DEL MERCATO

Presso il COMUNE è consultabile una planimetria aggiornata del mercato che evidenzia il numero dei posteggi, la loro dislocazione e la risuddivisione in settori.
Il Comune deve provvedere a comunicare tempestivamente all'Area Polizia Locale la planimetria aggiornata.
Il Comune deve regolarmente delimitare le aree/posteggi riservate al mercato con apposita segnaletica colorata.

COMMERCIO ITINERANTE

ART. 36 - MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEL COMMERCIO IN FORMA ITINERANTE.

1. Il commercio su aree pubbliche in forma itinerante è svolto con mezzi mobili, con soste temporali limitate a sessanta minuti per effettuare le operazioni di vendita.
2. La sosta oltre al tempo consentito è attuabile solo nelle aree appositamente individuate ed indicate nell'"Allegato B".
3. È consentito all'operatore itinerante di fermarsi a richiesta del cliente e di sostare sull'area pubblica per il tempo necessario a consegnare la merce all'acquirente e sempre senza posizionare la merce, banchi e le attrezzature a terra.

4. A tutela del traffico veicolare e pedonale ed ai fini di garantire i dovuti margini di sicurezza per la circolazione, si dispone che l'attività sia vietata su tutto il territorio comunale:

- nei luoghi dove vige il divieto di sosta o di fermata;
- nei parcheggi riservati alle persone diversamente abili;
- in prossimità o corrispondenza di rotatorie, intersezioni o curve;
- lungo le strade statali e provinciali di viabilità extraurbana;
- lungo le strade e sulle aree sterrate per quanto riguarda la somministrazione di alimenti e bevande, la cottura e la vendita di generi alimentari sfusi, con eccezione dei prodotti ortofrutticoli.

5. E' assolutamente vietato utilizzare aree private in fregio alle strade, per svolgere l'attività di vendita da parte degli operatori commerciali su area pubblica

6. Durante lo svolgimento del mercato e fiere, è vietato esercitare il commercio itinerante nelle aree circostanti fino ad una distanza di 400 metri dal centro mercato o fiera e meglio indicate nell' "Allegato B".

Le ordinanze di limitazione e divieti per comprovati motivi di viabilità, igienico-sanitari e di pubblico interesse sono emanate dal Responsabile del Settore di Polizia Locale del Comune di Ispra.

Le zone precluse dall'esercizio del commercio itinerante sono indicate nell' "Allegato B" se previste.

ART. 37 - DETERMINAZIONE DEGLI ORARI.

1. L'esercizio del commercio in forma itinerante non è sottoposto ad alcuna limitazione di orario, in attuazione alla disposizioni derivanti dalle leggi nazionali di liberalizzazione delle attività commerciali.

ART. 38 - VENDITA IN FORMA ITINERANTE DA PARTE DI IMPRENDITORI AGRICOLI.

1. Le disposizioni di cui al precedente articolo 37 comma 3 e 4 si applicano anche agli imprenditori agricoli che esercitano la vendita dei propri prodotti in forma itinerante.

FIERE E MANIFESTAZIONI TEMPORANEE

ART. 39 - TIPOLOGIA ED AREE DESTINATE A FIERE.

1. Le aree destinate alle fiere sono riservate ai titolari di autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche.

2. Le fiere o parti delle loro aree possono essere riservate alla commercializzazione di determinate tipologie di prodotti.

ART. 40 - MODALITA PER PARTECIPARE ALLE FIERE.

1. Chi intende partecipare ad una fiera che si svolge nel territorio comunale deve inviare istanza in bollo al Comune/SUAP almeno sessanta giorni prima dello svolgimento della fiera stessa, precisando:

- a) i propri dati anagrafici: cognome, nome, luogo e data di nascita, residenza; in caso di società: ragione sociale, sede legale, cognome e nome, luogo e data di nascita del legale rappresentante, carica sociale ricoperta in seno alla società;
- b) il codice fiscale e/o la partita IVA;
- c) gli estremi dell'autorizzazione (o S.C.I.A.) posseduta che si intende utilizzare (numero, data, comune che l'ha rilasciata, settore/i merceologico/i) oppure allegare sua fotocopia;
- d) le dimensione del posteggio che si chiede di occupare;
- e) la fiera alla quale si chiede di partecipare;
- f) i prodotti che intende commercializzare.

2. Le domande devono essere inviate:
tramite PEC; tramite servizio postale o portate a mano al protocollo del Comune.
3. In caso di invio tramite PEC far fede la data di spedizione; nel caso di invio a mezzo del servizio postale, per la data di invio fa fede quella appostavi, all'atto della spedizione, dall'ufficio postale accettante; per quelle consegnate direttamente a mano, il timbro a data appostovi dall'ufficio protocollo generale.
4. Per quelle giudicate irregolari od incomplete, ne deve essere richiesta la regolarizzazione entro il termine di dieci giorni dall'arrivo in Comune. Se non regolarizzate entro il termine indicato nella comunicazione, non saranno valutate ai fini della formazione della graduatoria e conseguentemente archiviate.
5. La graduatoria per l'assegnazione dei posteggi, approvata dal Responsabile, sarà affissa all'Albo Pretorio almeno venti giorni prima dello svolgimento della fiera.
6. Ad ogni partecipante sarà comunicato, entro lo stesso termine, il numero di graduatoria, con la notizia di ammissione o meno alla fiera in relazione al punteggio attribuito ed ai posteggi disponibili, unitamente alle modalità di partecipazione: orari, modalità di pagamento del plateatico e relativo importo, numero ed ubicazione del posteggio, orario di esercizio e per il montaggio e smontaggio delle attrezzature, giorni di svolgimento della fiera, e quanto altro previsto da leggi e regolamenti comunali.
7. La concessione dell'area di posteggio nelle fiere ha una durata limitata al giorno di svolgimento delle stesse, salvo disposizioni particolari stabilite all'interno dell'atto istitutivo, e non da origine a rilascio di autorizzazione.

ART. 41 - CRITERI DI PRIORITÀ AI FINI DELLA GRADUATORIA.

1. Ai fini della formulazione della graduatoria saranno applicate le disposizioni vigenti dettate da Regione Lombardia, recepite con determinazione del Responsabile di istituzione di bando di concorso pubblico ed obbligatoriamente riportate nel bando stesso.
2. Transitoriamente, in attesa delle disposizioni regionali, ai fini della formulazione della graduatoria per le fiere valgono, nell'ordine, i seguenti criteri di priorità:
 - maggior numero di presenze effettive nella fiera per la quale viene chiesta l'assegnazione del posteggio;
 - maggior numero di presenze nella fiera, riferito alle ultime tre edizioni, per la quale viene chiesta l'assegnazione del posteggio;
 - anzianità nell'attività di commercio su aree pubbliche, quale risulta dal Registro Imprese.
 - l'ordine cronologico di arrivo in caso di parità di punteggio.
2. Sono valutati soltanto i titoli riferibili all'autorizzazione indicata od allegata nella domanda di partecipazione.
3. Uno stesso soggetto può presentare non più di due domande di partecipazione ad una stessa fiera, anche facendo riferimento alle varie autorizzazioni di cui, eventualmente, sia titolare.
4. In caso di assegnazione di due posteggi si applicano le disposizioni di cui all'art. 22.

ART. 42 - ASSEGNAZIONE DEI POSTEGGI NON UTILIZZATI.

1. I posteggi che non risultino utilizzati dai rispettivi assegnatari, scaduto il termine previsto per l'arrivo, vengono assegnati sul posto nel rispetto dell'ordine della graduatoria.
2. Esaurita la graduatoria, l'assegnazione di eventuali posteggi liberi è effettuata nel rispetto dei criteri di cui al precedente articolo 42.

ART. 43 - FIERE: UBICAZIONE, CARATTERISTICHE STRUTTURALI E FUNZIONALI. ORARI

1. L'ubicazione delle fiere, le relative caratteristiche strutturali e funzionali, le dimensioni, totale e dei singoli posteggi, i relativi settori merceologici, gli spazi di servizio, gli orari di attività, sono indicati nell' "Allegato C".

ART. 44 - PLANIMETRIA DELLA FIERA.

1. Presso il Comune è consultabile una planimetria aggiornata della fiera che evidenzia il numero dei posteggi, la loro dislocazione e la eventuale suddivisione in settori.

ART. 45 - AREE PER ESERCIZIO TEMPORANEO O OCCASIONALE.

1. Per manifestazioni temporanee ed esercizi occasionali si intendono quelle manifestazioni non istituzionali o non ricorrenti, organizzate dall'Amministrazione Comunale oppure da comitati e/o altri soggetti privati, aventi per oggetto l'esposizione di merci o prodotti di vario genere, compresi anche quelli derivanti da attività creativa e/o manuale, con vendita diretta al consumatore. Dovranno essere rispettate le norme in materia di urbanistica, igiene pubblica, igiene edilizia, tutela ambientale, tutela della salute nei luoghi di lavoro, sicurezza alimentare, regolamenti locali di polizia urbana annonaria. Non rientrano in questa definizione i piccoli trattenimenti effettuati presso pubblici esercizi di somministrazione, l'attività di partecipazione a parchi divertimento e l'attività circense.

2. Le Manifestazioni temporanee vengono distinte ai fini del presente regolamento, a seconda del loro indirizzo in:

a) culturali: quando riguardano concerti o saggi musicali, conferenze, spettacoli teatrali, saggi/spettacoli di danza classica, moderna, folkloristica, mostre fotografiche, di pittura, di oggetti artistici, artigianato locale, proiezioni cinematografiche ed altri affini;

b) sportive: allorché trattano di gare ciclistiche, podistiche, calcistiche, nonché tornei/esibizioni relativi alle varie discipline sportive;

c) trattenimento e svago: sono principalmente quelle iniziative, di carattere tradizionale, che si svolgono in aree pubbliche o private, messe a disposizione del pubblico, che può accedervi liberamente, realizzate da comitati di rione, da gruppi/associazioni "no-profit" o da partiti, allo scopo di raccogliere fondi per autofinanziare le proprie iniziative socio-ricreative, folkloristiche, politiche, o per promuovere iniziative di solidarietà sociale, in cui, con la collaborazione di volontari, vengono organizzate:

- attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, a volte associate ad altre iniziative complementari di trattenimento, come diffusione di musica accompagnata da danze, giochi vari, pesche di beneficenza, tombole, mostre e similari;

- installazioni di attrazioni dello spettacolo viaggiante con attività di somministrazione alimenti e bevande, pesche di beneficenza ed altre analoghe;

- sfilate di maschere e carri allegorici.

d) promozionali: comprendono quelle iniziative promosse da associazioni di categoria nell'ambito dell'imprenditoria locale, allo scopo di valorizzare la professionalità, la qualità dei servizi offerti e gli altri aspetti che qualificano le varie attività, in cui attraverso l'organizzazione di mostre campionarie, sfilate di moda, esibizione di prodotti artigianali ed altre simili manifestazioni, anche allietate con spettacoli vari di trattenimento, si intende richiamare l'interesse di pubblico non solo locale. Tale categoria comprende i cd. hobbisti; definito hobbista l'operatore non professionale che non esercita alcuna attività commerciale, ma vende, baratta, propone o espone, in modo saltuario ed occasionale, merci di modico valore. Sono ammessi anche i creatori di opere dell'ingegno e fantasia e gli artisti di strada.

La durata delle manifestazioni di cui all'art. 2 lettere a), b), d) che non si pongano in concorrenza diretta con le attività economiche locali, non è predeterminata ma viene valutata ogni volta dall'Amministrazione, sulla base del relativo programma e sulla disponibilità dei locali o dei luoghi in cui le stesse si intendono realizzare.

Per le manifestazioni di cui all'art. 2 lettera c) la durata non può essere superiore, salvo i casi sottoelencati, a giorni sette consecutivi, escluso il tempo impegnato per l'allestimento/smantellamento delle strutture ed il ripristino dei luoghi.

Fanno eccezione le tradizionali manifestazioni organizzate in concomitanza delle festività per ricorrenze religiose patronali o simili.

Le manifestazioni che si svolgono all'aperto nell'ambito del centro urbano non potranno protrarsi oltre le ore 24:00. Le manifestazioni che hanno sede in aree esterne alla perimetrazione urbana, potranno, in deroga, protrarre l'orario sino all'01:00, esclusivamente nelle serate di venerdì e sabato e nelle giornate prefestive. In ogni caso non deve essere indotto disturbo alla quiete pubblica.

Le manifestazioni, di cui al presente regolamento, devono svolgersi in osservanza al locale "Regolamento Comunale per la protezione dell'esposizione al rumore degli ambienti abitativi e dell'ambiente esterno".

Ad eccezione delle manifestazioni organizzate dalle Amministrazioni Comunali e, fatte salve le esenzioni previste dal vigente Regolamento Comunale per l'applicazione della TOSAP, tutte le occupazioni di suolo pubblico, effettuate per lo svolgimento di altre manifestazioni, sulle strade, nelle piazze e, comunque, sui beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune, nonché quelle realizzate su aree private sulle quali risulta costituita, nei modi e nei termini di legge, la servitù di pubblico passaggio, sono soggette al canone. L'Amministrazione comunale territorialmente competente si riserva la facoltà di esentare dal canone le occupazioni di suolo pubblico conseguenti allo svolgimento di quelle manifestazioni cui viene concesso il patrocinio del Comune, o di ridurne il corrispettivo dovuto.

La tassa rifiuti giornaliera è dovuta ai sensi del vigente regolamento in materia, per l'intero arco temporale comprensivo delle fasi di allestimento e di sgombero delle strutture, salvo che sia dimostrata l'impossibilità di produzione di rifiuti per qualsiasi causa durante le varie e diverse fasi della manifestazione.

Per svolgere una manifestazione temporanea in forma imprenditoriale a scopo di lucro è necessario ottenere l'autorizzazione rilasciata dal SUAP come previsto dell'articolo 69 del Regio Decreto 18/06/1931, n. 773 "Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza".

Se si utilizza un palco o una pedana è necessario presentare, prima dell'inizio della manifestazione, il certificato di collaudo e corretto montaggio del palco/pedana redatto e firmato da tecnico competente, oltre che dal richiedente. Se sono previsti un massimo di 200 posti a sedere è necessario presentare, prima dell'inizio della manifestazione, la relazione tecnica redatta e firmata da professionista competente che attesta la rispondenza del locale o dell'impianto alle regole tecniche definite dalla normativa vigente.

Se sono previsti oltre 200 posti è necessario fare richiesta di licenza di agibilità (articolo 80 del Regio Decreto 18/06/1931, n. 773 "Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza"). La licenza sarà rilasciata dalla commissione per la vigilanza sui locali di pubblico spettacolo.

Per gli allestimenti temporanei che si ripetono periodicamente non occorre una nuova verifica, se in data non anteriore a due anni la commissione ha già rilasciato la licenza di agibilità. Fa eccezione il caso in cui la natura dei luoghi degli allestimenti temporanei richieda una specifica verifica delle condizioni di sicurezza.

Se si utilizzano impianti di diffusione sonora oppure si svolgono manifestazioni ed eventi con diffusione di musica o utilizzo di strumenti musicali occorre presentare la valutazione di impatto acustico. Per attività temporanee è possibile sostituire la valutazione di impatto acustico con l'autorizzazione in deroga alle emissioni sonore. Se non la si possiede ancora è possibile farne richiesta insieme all'istanza. Quando si utilizzano impianti di diffusione sonora e si rispettano i limiti fissati dalla vigente normativa in materia di inquinamento acustico è possibile sostituire la valutazione di impatto acustico con l'autocertificazione di rispetto dei limiti fissati dalla normativa vigente (articolo 8, comma 5 della Legge 26/10/1995, n. 447). Se non si utilizzano impianti di diffusione sonora è comunque necessario autocertificare il rispetto dei limiti fissati dalla normativa vigente in materia di inquinamento acustico.

La SCIA -A deve essere allegata alla documentazione se si somministrano alimenti e bevande.

La domanda di autorizzazione in deroga alle emissioni sonore deve essere allegata alla documentazione se la manifestazione prevede emissioni acustiche superiori ai limiti stabiliti dal documento di classificazione acustica del Comune.

Il certificato di collaudo e corretto montaggio del palco/pedana deve essere allegato alla documentazione se c'è un palco o una pedana.

La relazione tecnica che attesta la rispondenza del locale o dell'impianto alle regole tecniche definite dalla normativa vigente deve essere allegata alla documentazione se sono previsti un massimo di 200 posti.

La richiesta, la documentazione relativa alla SCIA - Modello A come notifica sanitaria ai sensi del Regolamento Comunitario 29/04/2004, n. 852/2004, alla relazione tecnica attestante la rispondenza del locale e degli impianti alle regole tecniche definite dalla normativa vigente, al certificato di collaudo e corretto

montaggio del palco/pedana e la dichiarazione d'esecuzione a regola d'arte degli impianti elettrici installati possono essere consegnate anche dopo la presentazione della comunicazione. In ogni caso, devono essere obbligatoriamente esibite prima dell'inizio della manifestazione.

Art. 46 – MANIFESTAZIONI ABUSIVE.

Sono considerate abusive le manifestazioni eventualmente organizzate in contrasto con le disposizioni stabilite dalla legge e dal presente regolamento.

ALTRE AREE DISTRIBUTIVE

ART. 47 – AREE E POSTEGGI FUORI MERCATO.

1. Per i posteggi fuori mercato, come definiti all'articolo 2, si rimanda a quanto stabilito dal precedente articolo 11.
2. I posteggi fuori mercato occasionalmente liberi o in attesa di assegnazione, sono giornalmente concessi agli operatori abilitati ad esercitare il commercio su aree pubbliche, con la procedura indicata al precedente articolo 32.
3. Per la revoca-decadenza, si applicano le disposizioni determinate dai precedenti articoli.
4. In caso di istituzione o modifica di posteggi sparsi, il modello organizzativo degli stessi dovrà essere contenuto nel provvedimento di istituzione che diverrà allegato aggiunto al presente Regolamento.
5. Gli operatori titolari di concessione di un posteggio fuori mercato con cadenza settimanale, possono chiedere di occupare il suddetto posteggio anche in altri giorni, in occasione di particolari festività.

ART. 48 - LOCALIZZAZIONE, CARATTERISTICHE E ORARI DEI POSTEGGI FUORI MERCATO.

1. L'ubicazione dei posteggi fuori mercato, le loro dimensioni, i generi commerciabili, gli orari di attività, sono riportati nell' "Allegato D".

NORMATIVA IGIENICO-SANITARIA TUTELA DELLA PUBBLICA INCOLUMITA'

ART. 49 - NORMATIVA IGIENICO-SANITARIA.

1. Si intendono integralmente richiamate, in quanto applicabili, le disposizioni di carattere igienico sanitario stabilite, oltre che da leggi e regolamenti vigenti in materia, dall'ordinanza del Ministro della Sanità del 3 aprile 2002.
2. Le aree pubbliche dove si effettua il commercio di prodotti alimentari, devono possedere caratteristiche tali da garantire il mantenimento di idonee condizioni igieniche, come previste dalla normativa vigente.

3. Il Comune assicura, per ciò che attiene gli spazi comuni del mercato e delle fiere e relativi servizi, la funzionalità delle aree e, per quanto di competenza, la manutenzione ordinaria e straordinaria, la potabilità dell'eventuale acqua fornita, la pulizia, la disinfezione e disinfestazione, la raccolta e l'allontanamento dei rifiuti.
4. Ciascun operatore è responsabile, per ciò che attiene il posteggio nel quale è autorizzato ad esercitare l'attività, nel rispetto delle prescrizioni indicate nell'ordinanza del Ministro della Sanità e dell'osservanza delle norme igienico-sanitarie e deve assicurare, per quanto di competenza, la conformità degli impianti, la potabilità dell'acqua dal punto di allaccio, la pulizia, la disinfezione e disinfestazione, la raccolta dei rifiuti.
5. Gli operatori hanno tali responsabilità e doveri anche se il loro posteggio è isolato o riunito con altri che, insieme, non raggiungano la qualifica di mercato.

DISPOSIZIONI FINALI

ART. 50 - CARTA DI ESERCIZIO, ASSOLVIMENTO DEGLI OBBLIGHI, UTILIZZO MODULISTICA S.C.I.A. REGIONALE.

1. Gli operatori commerciali su area pubblica devono essere in possesso della carta di esercizio, modello uniformato regionale, così come previsto dalla normativa regionale vigente.
2. La carta di esercizio dell'operatore titolare di concessione di posteggio mercatale e dell'operatore itineranti residente deve risultare valicata, prima di iniziare l'attività e entro il termine di giorni 90 qualora vengano apportate modifiche amministrative all'attività.
3. La dimostrazione dell'assolvimento degli obblighi amministrativi, previdenziali, fiscali ed assistenziali, di cui all'articolo 21 comma 4 della legge regionale, deve essere effettuata (mediante procedura telematica regionale) entro e non oltre il termine del 31 dicembre di ogni anno, con presentazione di adeguata documentazione al Comune.
4. Il Responsabile potrà effettuare verifiche sulle dichiarazioni e sulla documentazione depositati.
5. Gli operatori commerciali che effettuano la vendita di generi alimentari oppure effettuano la somministrazione di alimenti e bevande, prima di iniziare effettivamente l'attività devono presentare la S.C.I.A., modulistica regionale uniformata, (l.r.33/2009) ai fini della registrazione ai sensi del regolamento CE 852/04.

ART. 51 – DISPOSIZIONI FINALI.

1. Gli "Allegati", parte integranti del Presente Regolamento, essendo atti di natura tecnica vengono modificati con provvedimento di Giunta Comunale.

ART. 52 - VIGILANZA.

1. La vigilanza sullo svolgimento del commercio su aree pubbliche e l'osservanza del presente Regolamento, la riscossione del canone per l'occupazione temporanea giornaliera dei posteggi disponibili e la ricomposizione di dissidi tra operatori, è affidata agli operatori individuati dal Responsabile.
2. Gli appartenenti alla Polizia Locale hanno facoltà di effettuare, durante l'orario di svolgimento delle attività commerciali su aree pubbliche, controlli, verifiche ed ispezioni.

ART. 53 – SANZIONI.

1. Fatto salvo quanto previsto già dalla legge regionale ed in base a quanto determinato dall'art. 27 comma 6

della legge regionale e dall'art. 7 bis del decreto legislativo n. 267/2000, sono punite con sanzioni amministrative le seguenti violazioni:

- a) svolgimento del commercio in forma itinerante senza mezzi mobili: da € 500 ad € 3.000;
- b) svolgimento del commercio in forma itinerante con soste oltre il limite temporale consentito: da € 500 ad € 3.000;
- c) posizionamento della merce o dei banchi a terra durante la sosta nello svolgimento del commercio in forma itinerante: da € 500 ad € 3.000;
- d) riposizionamento nello stesso punto nell'arco della giornata durante lo svolgimento del commercio in forma itinerante: da € 500 ad € 3.000;
- e) mancato rispetto della distanza da altro operatore durante lo svolgimento del commercio in forma itinerante: da € 500 ad € 3.000;
- f) esercizio dell'attività in forma itinerante nel giorno e nelle ore in cui è concessionario di posteggio: da € 500 ad € 3.000;
- g) mancato rispetto della distanza da un mercato o fiera da parte di un operatore commerciale in forma itinerante: da € 500 ad € 3.000;
- h) mancato rispetto dei limiti di orario o di divieto di esercizio in giornate festive: da € 500 ad € 3.000;
- i) mancato rispetto delle disposizioni igienico-sanitarie di cui al precedente articolo 49: da € 500 ad € 3.000;
- j) mancato rispetto delle prescrizioni riportate nell'autorizzazione o nella concessione di posteggio: da € 500 ad € 3.000;
- k) mancato rispetto delle limitazioni nell'esercizio del commercio in forma itinerante imposti con ordinanza del Responsabile: da € 500 ad € 3.000 (pagamento in misura ridotta € 1.000);
- l) mancata pulizia dell'area: da € 100 ad € 450 (pagamento in misura ridotta € 150);
- m) mancato rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 28: da € 100 ad € 450 (pagamento in misura ridotta € 150);
- n) per ogni altra violazione alle norme del presente Regolamento: € da 75 ad € 500 (pagamento in misura ridotta € 150);

2. In caso di recidiva delle violazioni indicate nel precedente comma, il Responsabile disporrà la sospensione dell'attività di vendita per un periodo non superiore a 20 giorni di calendario consecutivi.

3. In caso di occupazione di suolo pubblico senza aver ottenuto la preventiva autorizzazione o concessione, da parte di operatori commerciali su area pubblica in possesso di autorizzazione per lo svolgimento dell'attività, si applicano le disposizioni previste dall'art. 33 della legge regionale

4. Nel caso prospettato al precedente comma si applica la sanzione pecuniaria amministrativa da € 516 ad € 3.098 (pagamento in misura ridotta € 1.032) e si procede all'applicazione della sanzione accessoria della confisca delle merci, nel rispetto delle procedure dettate dalla legge n. 689/81.

5. Per la determinazione e l'applicazione delle sanzioni sopra riportate si applicano i principi e le procedure di cui alla legge n. 689/81.

6. L'autorità competente a ricevere il rapporto e il ricorso viene individuata nel Responsabile dell'Area di Polizia Locale.

ART. 54 - RISARCIMENTO DANNI.

Il contravventore che arrechi danno alla cosa pubblica è tenuto, indipendentemente dalla sanzione di cui all'articolo precedente, alla rifusione dei danni che saranno accertati e qualificati dagli uffici competenti.

ART. 55 – DIFFIDA ED ESECUZIONE D'UFFICIO.

1. In tutti i casi nei quali sia constatata una azione od omissione in violazione delle norme del presente Regolamento il Responsabile, indipendentemente dall'erogazione della sanzione pecuniaria, può diffidare l'autore od il responsabile dell'infrazione ad eliminare lo stato di fatto arbitrario od illegale prescrivergli all'uopo un termine perentorio.

2. Trascorso infruttuosamente tale termine si potrà procedere d'ufficio all'eliminazione del fatto antiggiuridico

con conseguente addebito di spese al trasgressore.

Art. 56 – ESPOSTI ALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE.

1. Tutti gli esposti che abbiano per oggetto materie trattate dal presente Regolamento devono essere indirizzati al Comune e presentati in forma scritta.
2. Gli esposti, oltre ad una sommaria descrizione dei fatti lamentati, dovranno contenere i dati anagrafici dell'istante e dovranno essere sottoscritti con firma autografa.
3. In casi di particolare urgenza è consentita la forma orale purché sia certa l'identità dell'esponente.

ART. 57 - RINVIO A NORME VIGENTI - ENTRATA IN VIGORE

1. Per quanto non previsto e disciplinato nel presente Regolamento, si fa rinvio alle norme vigenti statali e regionali in materia di commercio su area pubblica.
2. Il presente Regolamento, composto da 57 articoli e 05 Allegati, entrerà in vigore nei modi e nei tempi prescritti dal vigente Statuto Comunale.

ART. 58 - PUBBLICITÀ DEL REGOLAMENTO.

Ai fini del diritto di accesso come stabilito dall'articolo 25 della legge n. 241 del 7 agosto 1990 e del relativo "Regolamento Comunale per la disciplina delle modalità di esercizio e dei casi di esclusione del diritto di accesso ai documenti amministrativi", chiunque desideri copia del presente Regolamento è tenuto al pagamento della sua riproduzione, escluso ogni diritto di ricerca e visione.

Gli allegati A, B, C

Allegato "A" del Regolamento per la disciplina del commercio su aree pubbliche

SCHEDA DESCRITTIVA MERCATO SETTIMANALE

- a) Denominazione: **Mercato settimanale del sabato pomeriggio**
- b) Ubicazione: **Piazza Firenze**
- c) Orario: **dalle ore 14:00 alle ore 19:00**
- d) Orario delle attività:
- 1) **"Occupazione e montaggio del posteggio dalle ore 13,45"**
 - 2) **"Inizio operazioni di vendita dalle ore 14,00"**
 - 3) **"Effettuazioni della spunta dalle ore 14,00"**
 - 4) **"Fine operazioni di vendita, smontaggio dei banchi e liberazione del posteggio dell'automezzo non oltre le ore 19,00"**
- e) Superficie complessiva destinata ai posteggi: mq 1148,15.-
- f) Totale posteggi: n. 19 di cui;
- n. 2 utilizzati dai titolari di autorizzazione per l'esercizio del commercio su area pubblica per il settore alimentare;
 - n. 16 utilizzati dai titolari di autorizzazione per l'esercizio del commercio su area pubblica per il settore non alimentare;
 - n. 1 riservato ai produttori agricoli;
- g) Dislocazione dei posteggi su area scoperta;
- h) Le caratteristiche del mercato sono riportate nella planimetria depositata presso l'Ufficio di Polizia Locale comprensiva di:
- dislocazione e dimensionamento singolo dei posteggi;
 - numerazione progressiva con la quale sono identificati i singoli posteggi;
- i) Tipologie merceologiche escluse: nessuna;
- l) Spazi per la sosta dei veicoli degli acquirenti: a lato mercato in Piazza Firenze;
- m) Elenco posteggi presso il Mercato Settimanale con indicazione posteggio, dimensioni posteggio, titolare concessione e tipologia merceologica.

Allegato "B" del Regolamento per la disciplina del commercio su aree pubbliche

SCHEDA DESCRITTIVA COMMERCIO IN FORMA ITINERANTE

Aree interdette al commercio itinerante durante lo svolgimento dei mercati e delle fiere:

da via fino alla via

da via fino alla via

Aree e vie interdette al commercio itinerante per motivi di polizia stradale:

via

viale

• • • • •

Aree e vie interdette al commercio itinerante per motivi igienico sanitari:

Aree in cui è consentita la sosta per oltre un'ora e fino ad un massimo di tre ore:

piazza con esclusione delle giornate festive, del e del giorno di
svolgimento della fiera delle merci

area in via con esclusione delle giornate festive

• • • • •

Allegato "C" del Regolamento per la disciplina del commercio su aree pubbliche

SCHEDA DESCRITTIVA DELLA FIERA DELLE MERCI

1. Fiera:

Deliberazione istitutiva n. del Consiglio Comunale

2. Periodo:

La data esatta viene stabilita con deliberazione di Giunta Comunale.

3. Ubicazione: v

L'ubicazione attuale è stata determinata con deliberazione n. del Consiglio Comunale del

4. Caratteristiche strutturali:

a) superficie complessiva dell'area: mq ;

b) superficie complessiva dei posteggi: mq ;

c) numero totale posteggi: .

Non è stata operata alcuna risuddivisione per settore e tipologia merceologica..

Le planimetrie relative all'ubicazione della fiera ed alla dislocazione ed il dimensionamento dei posteggi sono depositate presso il.....

5. Disciplina degli orari

L'orario di svolgimento continuato:

risulta compreso fra le ore e le ore

L'accesso all'area della fiera:

è consentito a partire da....minuti prima dell'inizio dell'orario di vendita.

Le aree dovranno essere lasciate libere e pulite:

entro minuti dal termine dell'orario di vendita.

6. L'assegnazione dei posteggi che non risultino utilizzati dai rispettivi assegnatari:

avverrà dalle ore

7. Tipologie merceologiche escluse:

.

Allegato "D" del Regolamento per la disciplina del commercio su aree pubbliche

SCHEDA DESCRITTIVA POSTEGGIO FUORI MERCATO

Sul territorio comunale viene identificata una sola aree per l'esercizio del commercio su aree pubbliche dato in concessione periodica al di fuori dell'area mercatale.

AREA CENTRALE

- a) Ubicazione del posteggio: parcheggio del Cimitero
oppure in fregio alla via
oppure presso l'area del parco
- b) Periodo di svolgimento dell'attività: cadenza settimanale nella giornata di
- c) Caratteristiche e superficie del posteggio:
- d) Tipo di struttura: area scoperta.
- e) Settore:
- f) Tipologia merceologica:
- g) Disciplina orari:
Orario di attività: dalle ore alle ore
Accesso all'area: l'installazione delle strutture è consentita a partire da minuti prima dell'inizio dell'orario di vendita.
Le aree dovranno essere lasciate libere e pulite: entro minuti dal termine dell'orario di vendita
- h) Disposizioni particolari:
Gli eventuali rifiuti dovranno essere conferiti nei contenitori posti nella vicina
I servizi igienici a disposizione degli operatori commerciali sono quelli presenti nella vicina
I parcheggi fruibili dagli avventori sono quelli presenti nell'area apposita sita in
- i) Elenco posteggi:

POST EGGI O	DIME NSIO NI	TITOLARITA'	TIPOLOGIA
01			
02			

